



Notaio

ALBERTO PISANO

Via Bellieni, 23

07100 SASSARI

Tel. 079/233040

Repertorio n.16167

Raccolta n.10767

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno tre (3) del mese di aprile, alle ore undici e quin-

dici (11.15), in Ozieri, nello studio in via Vittorio Emanuele III n. 5, dinanzi a me

Alberto Pisano, notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

è presente il signor

- **FOIS NICOLA**, nato a Ozieri il giorno 10 novembre 1968 e domiciliato per la

carica presso la sede della società infranominanda, il quale interviene al presente

atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

unipersonale "**IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI S.R.L.**" con sede in

Ozieri, in via Vittorio Veneto n.11, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Sassari con il codice fiscale

02350280901 ed al REA con il n.SS-167807, società soggetta ad attività di dire-

zione e controllo del Comune di Ozieri con sede in Ozieri, in via Vittorio Veneto

n.11, codice fiscale 00247640907.

Il quale comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede

nella predetta sua qualità di assistere, ricevendone il relativo verbale, all'assem-

blea della predetta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere

e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al D.Lgs 117/2016 e ss.mm.ii.

2) Varie ed eventuali

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza della assemblea a norma dell'art.15 dello Statuto sociale il

Registrato a

SASSARI

Il 4 aprile 2018

Al n. 2908

Serie 1T

Esatti € 200,00

	sopramenzionato signor FOIS NICOLA nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il quale constata e fa constatare:	
	- che è presente il COMUNE DI OZIERI , socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 in persona del Sindaco pro tempore MURGIA MARCO nato a Torino il 7 agosto 1964 in forza di delibera del Consiglio Comunale n.11 del 12 marzo 2018 che in copia conforme all'originale si trova allegata all'atto a mio rogito in data odierna (Rep.n.) in termini di registrazione;	
	- che per il Consiglio di Amministrazione è presente, egli stesso Presidente;	
	- che non è presente l'organo di controllo, alla cui nomina si provvederà dopo l'adeguamento statutario.	
	Il comparsente dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	In proposito, il Presidente espone all'assemblea che l'entrata in vigore del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica rende necessaria la modifica di alcune clausole dell'attuale statuto sociale. Tra le innovazioni più importanti vengono ricordate la previsione dell'organo amministrativo monocratico, cui dovrà essere affidata - di preferenza - la gestione societaria; la fissazione del principio di "prevalenza" dell'attività a favore del Comune; il rafforzamento del controllo analogo; la necessaria presenza dell'organo di controllo, il rispetto dell'equilibrio di genere nell'assegnazione delle cariche sociali.	
	Su tale proposta il presidente invita l'assemblea a deliberare. L'assemblea, con voto espresso verbalmente, all'unanimità delibera di approvare integralmente le proposte del Presidente e di adottare il nuovo testo di statuto.	
	Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale composto di complessivi trentuno articoli, che firmato da lui stesso e da me Notaio, si allega	

al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola il

Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e quindici (11.15).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società, che le assume.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa fattami dalle parti, ho letto ai comparenti che lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami e con me lo sottoscrivono alle ore undici e venti (11.20).

Questo atto, in parte scritto da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa tre facciate e parte della quarta di un foglio.

F.to NICOLA FOIS

F.to ALBERTO PISANO Notaio

Allegato "A" al Repertorio n.16167/10767

STATUTO DELLA SOCIETA'

"IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA - CAPITALE SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"IPPODROMO DI CHILIVANI OZIERI S.R.L."** (in seguito denominata "Società"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100.

- La società è a capitale interamente pubblico;

- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Ozieri, in qualità di socio unico;

- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- la società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla;

- la società svolge attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell'Ente socio unico e produce servizi di interesse generale;

Articolo 2 - Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto da parte del Comune di Ozieri e quale strumento operativo in house providing dello stesso Ente, in generale:

- la gestione di tutte le attività e tutti i servizi connessi alla ristrutturazione, ri-

2. La società potrà inoltre essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi operativi comunitari, nazionali e regionali anche finalizzati all'attrazione di investimenti nazionali ed esteri idonei a favorire il potenziamento della filiere commerciali e produttive originate dalla cultura del cavallo e degli sport equestri.

3. La società opererà, in una logica di coordinamento con il Comune di Ozieri ed in coerenza con il principio della sussidiarietà per la promozione del sistema produttivo del territorio ozierese, comprendente le regioni storiche del Logudoro, Monteacuto, Goceano, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi attraverso, in via esemplificativa e non limitativa:

- l'ideazione e la realizzazione di progetti e programmi finalizzati a promuovere anche all'estero le attività delle imprese del territorio, in particolare operanti, all'interno del sistema produttivo locale e regionale, per la diffusione e il rafforzamento della cultura del cavallo, della economia ippica e degli sport equestri;

- la promozione di iniziative idonee a veicolare e rafforzare la cultura del cavallo e le attività produttive correlate all'ippica e agli sport equestri; il tutto nel rispetto della normativa vigente particolarmente in materia di concorrenza e libero mercato, nonché in genere del principio di sussidiarietà;

- la promozione di ogni iniziativa idonea alla diffusione della cultura del cavallo e degli sport equestri con particolare riguardo alla adeguata valorizzazione a livello nazionale e internazionale dei marchi: "Ippodromo di Chilivani" – "Ozieri Città del Cavallo" – "Derby Sardo", Gran Premio Sardo";

- la promozione, l'implementazione e la gestione di specifiche iniziative che, sulla base della capacità di attrattiva scaturente dal complesso delle attività dell'Ippodromo di Chilivani possa valere ad intercettare i consistenti flussi turistici della

	Sardegna Settentrionale e veicolare la proposizione della offerta turistica della	
	Città di Ozieri e del suo territorio;	
	- la collaborazione con gli uffici della UE e le altre istituzioni internazionali e	
	con le strutture e gli organismi specializzate del sistema nazionale e regionale i-	
	taliani per partecipare all'elaborazione e alla proposizione e alla attuazione di ini-	
	ziative di particolare rilevanza per lo sviluppo della cultura del cavallo e degli	
	sport equestri.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società, in particolare, potrà:	
	- sottoscrivere accordi a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale	
	e locale per l'attuazione di iniziative e programmi coesenziali ai fini sociali;	
	- attivare specifiche convenzioni con la Regione Sardegna, e con gli altri soggetti	
	pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalità societarie;	
	- realizzare in via occasionale e strumentale specifiche iniziative di aggiornamen-	
	to e specializzazione manageriale e tecnico professionale nell'ambito delle fina-	
	lità societarie.	
	4. La società potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali, industriali, com-	
	merciali, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale.	
	5. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi	
	di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, ri-	
	scossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei li-	
	miti delle leggi vigenti.	
	6. La Società può espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale esclusi-	
	vo, nonché tutte le attività complementari, in quanto riconducibili ad una o più	
	attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art.4 T.U.S.P. (D.Lgs 175/2016).	

7. La società potrà cumulare la gestione di servizi di interesse generale con la gestione di impianti funzionali ai servizi medesimi.

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.16 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm., oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società, da calcolarsi secondo i criteri espressi dall'art.12 comma 5 della Direttiva 2014/24/UE come pure recepiti dall'art.5 comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti e dei servizi affidati dal Comune di Ozieri. Nei limiti di legge e di Statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche e giuridiche ed enti, pubblici e privati, purchè tali attività complessivamente considerate siano residuali rispetto all'attività prevalente da svolgere a favore del socio unico. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purchè rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

9. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui allo Statuto.

10. La società informa lo svolgimento di tutte le proprie attività ai principi pubblicistici di efficienza, efficacia ed economicità.

11. La Società dovrà disporre in proprio di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle funzioni esercitate, alle attività prestate e ai servizi erogati.

12. La Società è costituita al fine di consentire al Comune di Ozieri di provvedere, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità alla complessiva gestione del Compendio denominato "Ippodromo Don Deodato Meloni di Chilivani" sito nel territorio del Comune di Ozieri, frazione di Chilivani, di proprietà del Co-

mune di Ozieri.

13. In relazione a tale peculiare funzione l'attività della Società è finalizzata a favorire la riqualificazione, il rilancio e la piena valorizzazione dell'Ippodromo di Chilivani e a consentire il giusto e ponderato apprezzamento delle sue effettive potenzialità economiche e produttive.

Articolo 3 - Sede

1. La Società ha sede in Ozieri. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo è fissato nella Casa Comunale di Ozieri, ubicata in Via Vittorio Veneto, n. 11.

Articolo 4 - Durata

2. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Organo Assembleare in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale di Ozieri, con particolare riguardo a quanto stabilito al precedente articolo 2, commi 12 e 13.

Articolo 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila).

2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

3. L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale. Sono fatte salve le più opportune opzioni del Comune di Ozieri all'esito delle valutazioni di cui ai precedenti articoli 2, commi 12 e 13.

4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal

presente Statuto.

5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6 - Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili. Sono fatte salve le più opportune opzioni del Comune di Ozieri ai sensi di quanto stabilito all'articolo 16, 1^a comma, ultima parte del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

Articolo 7 – Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nelle disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Ozieri negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma due, del codice civile.

2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancan-

	te alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento	
	svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eli-	
	minato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensati-	
	vi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune so-	
	cio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da	
	quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico	
	socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi credi-	
	tori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indi-	
	retti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.	
	4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che e-	
	sercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.	
	5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio	
	approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa	
	e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la	
	società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha	
	avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.	
	6. L'organo amministrativo della società, soggetta alla direzione e coordinamento	
	del Comune, deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano in-	
	fluenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali	
	decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla	
	gestione allegata al bilancio.	
	7. I finanziamenti effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di	
	cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di lo-	
	ro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.	
	Articolo 9 - Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico	

1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategica da parte del Comune di Ozieri.

2. Tale attività è esercitata da parte del Consiglio Comunale di Ozieri.

Articolo 10 - Esercizio del controllo analogo

1. Il Comune di Ozieri, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art.16 commi 1 e 2 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile e dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Ozieri, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Ozieri in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo pianificatorio o programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Ozieri per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Ozieri.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli in-

	vestimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali	
	di produzione dell'azienda di cui all'art. 13, comma 2, lettera h), e le variazioni	
	che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno	
	15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi	
	societari competenti, al Comune di Ozieri ai fini dell'efficace esercizio dell'atti-	
	vità di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.	
	4. Il Comune di Ozieri esercita nei confronti della società un controllo analogo in	
	termini di	
	a) INDIRIZZO, attraverso:	
	- la previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statu-	
	to dell'Ente;	
	- il Contratto generale Servizio e gli eventuali contratti aggiuntivi, per ogni servi-	
	zio, nei quali, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere	
	esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungi-	
	mento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione	
	con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da	
	mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzio-	
	ne amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiun-	
	gere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contrat-	
	to la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite finanziarie con relativa	
	tempistica;	
	- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi	
	generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti pro-	
	grammatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comu-	
	nale stesso;	

- le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci;

b) PROGRAMMAZIONE, attraverso:

- la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:

- la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;

- le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;

- la previsione degli investimenti;

- la previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;

- la previsione finanziaria della gestione;

- la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo).

c) VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci;

d) CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore o altra articolazione organizzativa del Comune di Ozieri che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale, il Contratto generale di servizio ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dal Contratto di Servizio e dal Piano Industriale.

5. Ulteriori modalità inerenti il puntuale svolgimento del controllo analogo potranno essere stabilite in occasione della stipula del Contratto generale di servizio e degli eventuali Contratti di servizio specifici o aggiuntivi.

6. Il socio Comune di Ozieri, nell'esercizio del proprio diritto-dovere di controllo analogo, attraverso i suoi organi o per il tramite di soggetti all'uopo facultati o delegati, ha pieno accesso alle delibere degli organi societari e a tutti gli atti e documenti attinenti alla attività societaria. Tale diritto di accesso non potrà in alcun modo essere ostacolato dagli organi di amministrazione della società in quanto la sussistenza di puntuali forme di controllo analogo rappresenta condizione insuperabile ed ineliminabile per la costituzione e l'operatività di società in house providing a controllo pubblico.

7. Entro i termini stabiliti dagli organi competenti del Comune di Ozieri, l'organo amministrativo della società dovrà produrre ogni richiesta documentazione (es.: prospettazioni contabili – analisi e stime di spesa – rendiconti di spesa – attestazioni di spesa) propedeutica alla adozione e alla approvazione di provvedimenti amministrativi e contabili dell'Ente per i quali assuma rilevanza la conoscenza e/o la disponibilità di dati e atti in possesso della società partecipata (es.: Bilancio Annuale e Pluriennale, Rendiconto di gestione, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Salvaguardia equilibri di bilancio, Assestamento di bilancio, Variazioni di Bilancio e Storno di Fondi, Determinazioni di impegno, Liquidazioni di Spesa, Relazioni, Programmi, Progetti).

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 - Organi della Società

1. Sono Organi della società:

a) L'Assemblea;

b) L'Amministratore Unico;

c) L'Organo di Controllo – Il Revisore contabile o il Sindaco Unico con compiti di revisione o il Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, con compiti di revisione.

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti da norme generali in tema di società o da quelli necessari ai fini dell'esercizio del "controllo analogo".

3. È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4. È fatto divieto di nominare i dipendenti degli enti soci come amministratori della società.

Articolo 12 - Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 13 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;

b) la nomina e revoca dell'Amministratore Unico;

c) la nomina e revoca dell'Organo di controllo;

d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;

e) nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale;

	f) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;	
	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:	
	h) approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Ozieri, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della dotazione organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;	
	i) aumento o riduzione del capitale sociale;	
	l) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;	
	m) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e al Revisore unico;	
	n) acquisizione/alienazione di beni immobili di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;	
	o) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;	
	p) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale di Ozieri; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.	
	2487, comma 1, del codice civile;	

q) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

Ai sensi dell'Art. 2364, n. 5 del codice civile, l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza ai fini del controllo analogo l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;

- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati;

- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 10 e ss. del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.

3. Il socio, attraverso i suoi organi o per il tramite di soggetti all'uopo facultati o delegati, ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 14 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal revisore, o anche dal socio unico.

3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Ozieri per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio pre-

ventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 13, comma 2, lettera h), del presente statuto.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il revisore, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o il revisore, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da persona designata dal socio unico. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario scelto anche tra persone estranee alla Società, a

meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16 - Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di Ozieri, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o al revisore.

Articolo 17 - Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 15, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazio-

ne, con la presenza del socio unico, a mezzo del legale rappresentante o suo delegato, che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 19 - Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal Comune di Ozieri che possieda i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, non incorra in cause di incompatibilità o inconfiribilità e percepisca un compenso nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Nella scelta degli amministratori si osservano i criteri stabiliti dall'art.11 comma 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175. L'equilibrio di genere potrà essere computato sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate dal Comune di Ozieri in corso d'anno.

3. L'amministratore dura in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina fino ad un massimo di tre esercizi, ed è rieleggibile.

4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Amministratore, il Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, il Sindaco Unico o il Revisore deve invitare senza indugio il Comune di Ozieri a provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

Articolo 20 - Disposizioni generali

1. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale, qualora nominato, coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000 o quelle di cui all'art.11, comma 8 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, in quanto dipendenti di am-

ministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

3. L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

4. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa diversa dalla scadenza del termine ha effetto immediato.

Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta all'Amministratore Unico.

3. L'Amministratore Unico redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Ozieri, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.

4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di Ozieri, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati

dal precedente art. 13, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordine al controllo analogo di cui al precedente articolo 10.

5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 22 - Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine, nei limiti di legge, la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Ozieri, rego-
lando contrattualmente con il Socio tali rapporti, salvo il disposto degli artt.19 e 25 del D.Lgs.175/2016.

Articolo 23 - Organo di controllo

1. La società nomina l'organo di controllo o il revisore con deliberazione della
Assemblea dei Soci.

Articolo 24 - Composizione e durata

1. Ove non si sia optato per l'organo di controllo monocratico, il collegio sindacale è costituito da tre componenti effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

2. Nel caso di nomina del collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia; nella designazione dovrà essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

3. Nei casi in cui la legge preveda la nomina di un revisore, questi deve essere scelto fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti pres-

so l'ente locale.

4. Il Revisore e i Sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione del revisore o dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

6. Il revisore e i sindaci sono rieleggibili.

7. Il compenso del revisore e dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere nominati alla carica di revisore o di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 26 - Cessazione dalla carica

1. Il revisore e i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. Ove sia nominato il Collegio Sindacale, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 27 - Revisore unico

1. Il revisore deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno. Contestualmente al bilancio di esercizio l'organo amministrativo dovrà predisporre la relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'art.6 del T.U.S.P. (D.Lgs. n.175/2016) che dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Ozieri;

c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

d) per le altre cause previste dalla legge.

2. La società si scioglie inoltre:

- in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del contratto inerente l'affidamento

in diritto d'uso gratuito al Comune di Ozieri da parte della Regione Autonoma

della Sardegna del Compendio Ippodromo di Chilivani;

- in caso di esercizio da parte del socio unico Comune di Ozieri delle prerogative

e delle opzioni di cui al precedente articolo 2, commi, 13 e 14.

3. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

4. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di Ozieri:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento all'organo amministrativo, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 30 - Foro competente

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Sassari.

Articolo 31 Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D. lgs.vo 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm.ii).

F.to NICOLA FOIS

F.to ALBERTO PISANO Notaio